



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera C.C. n. 19 del 5.6.2007

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Disciplina della Polizia Urbana

1. La polizia urbana è disciplinata dal presente regolamento e dagli altri riguardanti materie speciali ad essa attinenti.
2. Le norme, che disciplinano la polizia urbana per gli spazi e luoghi pubblici, sono estese agli spazi e luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici.

ARTICOLO 2

Vigilanza per l'applicazione delle norme di polizia urbana.

1. Il compito di far osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente regolamento è affidato alla Polizia Municipale, cui sono demandati, anche, le mansioni inerenti l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616.
2. La polizia municipale, nell'esercizio delle funzioni, accede agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, negli esercizi commerciali, nei locali pubblici in genere o dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale.
3. Accede nei locali privati di abitazione, solo allo scopo di accertare infrazioni al presente regolamento, alle leggi, ai decreti ed alle ordinanze dell'Autorità, osservato il disposto dell'articolo 333 del Codice di Procedura Penale.
4. Provvede alle visite od ispezioni nelle botteghe, locali commerciali, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita, ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori secondo le norme del c.p.p. di cose, la alienazione e devoluzione di sostanze insolubili, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso, la recinzione di manufatti e terreni, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordine impartiti dalle Autorità.
5. Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili in conformità al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Nel caso che l'atto abusivo produca ingombro del suolo pubblico e pericolo alle persone, l'agente che ha contestato la contravvenzione provvederà, ove non provveda subito il contravventore, alla eliminazione dell'ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del contravventore stesso.

ARTICOLO 3

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento.

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, sono rilasciate per iscritto e accordati personalmente al titolare:
 - a. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - b. con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
 - c. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

CAPO II DEL SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 4

Occupazione di aree pubbliche

1. Salvo quanto è disposto dal Regolamento e dalla tariffa per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e salve le disposizioni di legge sulla circolazione stradale, ogni occupazione di suolo pubblico deve essere concessa previo il parere del Comando VV.UU..

ARTICOLO 5

Revocabilità delle concessioni.

1. In qualsiasi momento l'Amministrazione comunale, a suo giudizio insindacabile, può, per iscritto, sospendere o revocare la concessione di occupazione di area o suolo pubblico, sia per inosservanza alle disposizioni del presente regolamento, alle condizioni contenute nel permesso, licenza o atto di concessione, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di interesse pubblico.
2. Nei casi urgenti i funzionari, gli ufficiali, gli agenti della Polizia Municipale possono ordinare verbalmente la sospensione della concessione.
3. Nel caso di revoca, l'Amministrazione Comunale, ha l'obbligo del solo rimborso all'intestatario della concessione della quota di tassa corrispondente al periodo corrente fra la revoca e la scadenza reale.

ARTICOLO 6

Obbligo per chi effettua lavori o fa depositi sulle aree pubbliche.

1. Chiunque compia lavori ed esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare le norme del Codice della Strada, deve provvedere allo sbarramento, collocando un numero sufficiente di segnalazioni a larghe strisce bianche e rosse sollevate dal livello del suolo di almeno cm. 70 e non superiori di m. 1,70.
2. La sera, tali segnalazioni debbono essere illuminate con appositi fanali a luce rossa, che dovranno rimanere accesi sino all'alba.
3. E' fatto obbligo dei fanali di segnalazione anche di giorno quando vi sia nebbia, foschia o limitata visibilità.

Sanzione prevista: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

ARTICOLO 7

Modalità per il carico e lo scarico delle merci.

1. Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico.
2. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a particolare permesso della Polizia Municipale, che può subordinare la questione all'osservanza di speciali modalità e ricusarla per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno ed imbrattamento al suolo pubblico.
4. Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa presso i responsabili.

ARTICOLO 8

Scarico di rottami e di detriti.

1. E' vietato scaricare rottami e detriti di qualsiasi specie se non nei luoghi designati con apposito cartello indicatore dell'Autorità Comunale.
2. E' pure vietato il trasporto, attraverso le vie della città, di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere; questo deve avvenire nel rispetto del "Regolamento per la Gestione dei Rifiuti Speciali Inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 9

Proiezioni, audizioni e spettacoli su aree pubbliche.

1. Ferme le prescrizioni della legge di P.S. circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o trattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, non potranno erigersi palchi o tribune per feste, spettacoli, giochi o rappresentazioni, se non dietro specifico e particolare permesso dell'Autorità comunale, previo parere del Comando di Polizia Municipale.
2. Ad installazione avvenuta e prima dell'utilizzo, la struttura dovrà essere sottoposta a collaudo tecnico ai fini statici e antincendio da parte dei competenti organi.

Sanzione prevista: da un minimo di €25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 10

Installazione di chioschi ed edicole

1. Le concessioni di erigere sul suolo pubblico edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di qualsiasi merce, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità agli incroci e curve e dovrà essere sempre sentito il parere della Polizia Municipale.
2. In ogni caso l'installazione potrà essere consentita solo nei limiti ed alle condizioni in materia previste dal Codice della Strada.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 11

Divieto di giochi sul suolo pubblico.

1. Sul suolo pubblico adibito a transito, sia di veicoli che pedonale, è vietato giocare con oggetti o con animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva, che possa recare intralcio alla circolazione.
2. E' assolutamente vietato, sul suolo pubblico, l'uso di pattini e di trampoli e scivolare con o senza pattini su terreno coperto di ghiaccio o neve.
3. E' vietato lanciare pietre od altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

CAPO III

PULIZIA DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 12

Disposizioni di carattere generale.

1. Ferme restando le vigenti disposizioni d'igiene, tutti i luoghi aperti al pubblico, soggetti a servitù di pubblico passaggio od anche semplicemente in vista al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e sgombri da qualsiasi materiale.
2. A tal fine è proibito deporvi, lasciarvi cadere o dar causa che vi cadano, in qualsiasi ora del giorno o della notte, acqua, spazzatura, animali morti, avanzi di erbaggi o di frutta e qualsiasi altra materia che ingombri, occupi o insudici il suolo pubblico.

Sanzione prevista: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

ARTICOLO 13

Obblighi dei concessionari di occupazione di aree pubbliche.

1. E' proibito agli esercenti di caffè, bar, latterie e simili, che occupano suolo pubblico mediante tavoli e sedie od in qualunque altro modo, di gettare anche momentaneamente, alcun residuo o rifiuto, che possa comunque insudiciare il suolo stesso.
2. In ogni caso, la relativa pulizia del suolo di cui sopra è a carico del concessionario e deve essere effettuata immediatamente.

Sanzione prevista: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

ARTICOLO 14

Disposizioni per i commercianti ambulanti.

1. E' proibito ai venditori ambulanti di commestibili e simili o di qualsiasi altra mercanzia, ai raccoglitori ed incettatori di stracci spazzature e simili, di gettare anche momentaneamente o lasciar cadere sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di quanto fa oggetto del loro commercio o industria.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 15

Pulizia dei portici, dei cortili e delle scale.

1. I portici, i cortili soggetti da pubblico passaggio, e ogni altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, devono, a cura dei proprietari e degli inquilini, essere mantenuti costantemente puliti. Salvo
2. Le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti cortili, portici, anditi e scale devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l'uso normale o nuoccia al decoro dell'edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 16

Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe.

1. E' proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar, e simili esistenti a piano terreno, di versare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie e delle piazze, le immondizie provenienti dai loro locali.
2. Ogni esercente provvede alla pulizia del tratto di marciapiede antistante al suo esercizio.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 17

Trasporto di materiale di facile dispersione.

1. Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come calcina, terra e detriti, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su mezzi idonei in modo che non vengano dispersi sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.
4. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti che hanno insudiciato il suolo pubblico.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 18

Divieto di lavaggio e riparazione di veicoli e di autoveicoli su aree pubbliche.

1. E' proibita, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di autoveicoli, carri e simili. Sono, altresì, vietati in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni di veicoli, autoveicoli e simili salvo quelle determinate da forza maggiore o caso fortuito.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 19

Divieto dell'esercizio di attività artigiana ed industriale in aree pubbliche.

1. E' proibito lavorare nello spazio prospiciente le case, botteghe o magazzini, e comunque esercitare qualsiasi attività o mestiere sul suolo pubblico senza preventiva e specifica autorizzazione dell'autorità competente.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 20

Pulizia delle vetrine.

1. L'occupazione del suolo pubblico antistante ai negozi con scale o sgabelli, da parte dei relativi esercenti e dei loro dipendenti, per la pulizia delle vetrine è consentita, senza speciale autorizzazione purché non intralci la libera circolazione veicolare e pedonale.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 21

Disposizioni riguardanti gli animali.

1. E' vietato tosare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio. E' vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
2. E' vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli o cortili, gli animali di cui sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere concesse, dai competenti uffici comunali, che ne stabiliscono i limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
3. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione del competente ufficio comunale, il quale indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.

4. E' vietato abbandonare sul suolo pubblico gli escrementi di cani che circolano nel centro abitato così come previsto all'art. 4 del Regolamento comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche ed assimilate, nonché della loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree.

Sanzione prevista: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

ARTICOLO 22

Divieto di getto di opuscoli o foglietti.

1. E' vietato nelle strade, piazze e spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, foglietti ed altri oggetti, che possano, comunque, alterare la pulizia del suolo o dare disturbo al pubblico.
2. E' consentita, previa autorizzazione del Comando di Polizia Municipale e del pagamento del canone previsto, la distribuzione di materiale pubblicitario nelle strade e nei luoghi aperti al pubblico.
3. E' altresì vietata la distribuzione mediante deposito incontrollato sui marciapiedi e/o sui gradini delle abitazioni private e/o infilate negli infissi esterni delle abitazioni.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 23

Divieto della segatura e spaccatura della legna.

1. Sul suolo pubblico è vietato segare e spaccare legna.

Sanzione prevista: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

CAPO IV DECORO DEI CENTRI ABITATI

ARTICOLO 24

Manutenzione degli edifici.

1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. Essi hanno, altresì, l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco ed alla rinnovazione della tinteggiatura dei rispettivi fabbricati ogni volta ne venga riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
3. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, od ad imbiancatura in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
4. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici. Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
6. E' vietato apporre o disegnare sui muri esterni e sulle porte scritti, segni o figure, come pure sporcare, macchiare, tingere con colori, con carbone od altra materia, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i manufatti pubblici.
7. Il Sindaco disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
8. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.

Sanzione prevista: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

ARTICOLO 25

Collocamento di targhe o lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie e sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'autorizzazione del Comune.
2. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quant'altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. Il Comune, nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte dell'Ufficio Tecnico.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 26

Collocamento di oggetti vari.

1. Gli oggetti di ornamento (come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, etc.) posti sulle finestre e sui balconi, devono essere assicurati in modo da evitare che possano cadere, provocando danni per i terzi.
2. Nell'innaffiare vasi da fiori posti su finestre o balconi, si deve evitare la caduta dell'acqua sul suolo pubblico o sui muri; è, perciò, necessario che gli abitanti delle case, ove detti vasi si trovano, si premuniscano di adatti accorgimenti e adottino, comunque, le occorrenti precauzioni.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 27

Depositi in proprietà private.

1. Nelle proprietà private esposte alla pubblica vista, è vietato il collocamento od il deposito di qualsiasi cosa, che, a giudizio insindacabile dell'Autorità comunale, nuoccia all'estetica ed al decoro della città.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 28

Lavatura ed esposizione di biancheria e panni.

1. La lavatura della biancheria, dei panni e simili non è permessa fuori dai locali e recinti privati. E' vietato sciorinare per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalla finestra, sui terrazzi o poggiali prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico, se gli oggetti sciorinati, distesi od appesi, siano visibili dal suolo pubblico.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 29

Spolveramento di panni e tappeti

1. E' vietato scuotere, spolverare e battere dai balconi e dalle finestre delle abitazioni, prospicienti pubbliche vie e piazze, panni od altri oggetti simili. Per le abitazioni, che non hanno prospetto sui cortili od anditi interni, le operazioni di cui sopra saranno tollerate sino alle ore 8 antimeridiane; nei cortili ed anditi interni, lo scuotimento e spolveramento sarà tollerato sino alle ore 10.
2. Le operazioni consentite nel presente articolo, dovranno effettuarsi comunque in modo da non recare disturbo al vicinato ed al pubblico.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 30

Manifesti, scritte, disegni e stampati.

1. Sono vietate le scritte sui muri e sulla pubblica strada, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti per essi assegnati.
2. E', altresì, vietato strappare o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità.
3. E' vietato, inoltre, esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone oppure, siano contrari al generale sentimento morale.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 31

Pattumiere e recipienti con rifiuti

1. E' vietato porre o lasciare in luoghi pubblici, od aperti al pubblico, pattumiere e recipienti contenenti rifiuti domestici o comunque immondizie. Il conferimento dei rifiuti deve avvenire negli appositi cassonetti negli orari stabiliti.

Sanzione prevista: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

ARTICOLO 32

Viali e giardini pubblici.

1. Nei viali e giardini e ville comunali pubbliche è vietato:
 - a. introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, od animali. I cani possono accedere soltanto nei giardini e ville aperte al pubblico secondo le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del Regolamento comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche ed assimilate, nonché della loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree.

- b.* passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o calpestarle, sdraiarsi sulle panchine;
 - c.* danneggiare o sporcare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni, e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - d.* collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
 - e.* dedicarsi a giuochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati espressamente vietati dalla autorità;
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale, monopattini o di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
 3. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche per il caso di aiuole, piante e simili esistenti nelle vie e piazze della città.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 33

Vasche e fontane.

1. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio dei veicoli, animali, recipienti, indumenti e simili.
2. E' vietato altresì usare l'acqua per qualsiasi gioco e arrecare danno o molestia ai passanti.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 34

Guasti ad edifici e ad impianti di pubblico interesse.

1. E' vietato danneggiare o manomettere, in qualsiasi modo, gli edifici ed i manufatti sia pubblici che privati.
2. E' vietato recare danni in qualunque modo alle targhe, frecce di direzione, spartitraffico relativi alla segnaletica stradale, nonché ai candelabri, lampade, condutture della luce ed a qualsiasi altro oggetto servente alla pubblica illuminazione. E', inoltre, vietato danneggiare le condutture del gas e dell'acqua potabile o impedirne il funzionamento.
3. E' proibito altresì rimuovere segnali stradali e sbarramenti stradali.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 35

Atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.

1. E' vietato sedere o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze, sotto i portici di edifici pubblici e privati, sulle soglie di edifici pubblici, delle chiese, e delle abitazioni private, creando disturbo alla quiete pubblica.
2. E', del pari, vietato, in qualsiasi circostanza, salire o arrampicarsi sulle inferriate delle finestre, sui monumenti, sulle fontane, sulle colonne, sui pali di pubblica illuminazione, sulle cancellate, sui muri di cinta e simili.
3. E' vietato introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi mangiare, giocare, dormire, e compiere atti contrari alla nettezza, al decoro ed alla moralità.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 36

Recinzione di terreni confinanti con il suolo pubblico.

1. I proprietari di terreni confinanti col suolo pubblico nella parte abitata della città dovranno recingere solidamente i terreni stessi, in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa anche a qualunque altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario per la sicurezza, il decoro e la morale o sia necessario nel pubblico interesse o per la pubblica incolumità.
3. La recinzione deve essere fatta con muratura o cancellata o altre difese di aspetto decoroso stabilmente infisse al suolo.
4. E', comunque, assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri materiali che possano costituire pericolo per i passanti.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

CAPO V

QUIETE PUBBLICA

ARTICOLO 37

Esercizio di mestieri, arti ed industrie.

1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
2. Salva speciale autorizzazione del Comune, è vietato esercitare mestieri che siano causa di rumore o di disturbo negli orari stabiliti dalle ordinanze sindacali vigenti.
3. Comunque, nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo, salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
4. L'Amministrazione comunale può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo possono recare particolare molestia.
5. I servizi tecnici comunali, su reclamo degli interessati o di ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i necessari provvedimenti dell'Autorità comunale, perché le industrie e le attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
6. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degli esercizi o mestieri stessi.
7. Tutti coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, esercitano arti, mestieri, industrie che creino rumori percepibili all'esterno e nelle abitazioni vicine, debbono chiedere la relativa autorizzazione entro il termine di tre mesi dalla data di cui sopra ed apportare le eventuali modifiche che dovessero essere richieste e nel termine indicato. Il termine stesso potrà essere prorogato, quando sia stato disposto il trasferimento dell'azienda in altra sede.
8. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 38

Impianti di macchinari.

1. L'impianto di esercizi con macchine azionate da motori o dall'opera dell'uomo in fabbricati destinati a civile abitazione o nelle immediate vicinanze dei medesimi è, di massima, vietato. Eventuali eccezioni devono essere preventivamente autorizzate per iscritto dall'Autorità comunale.
2. Chiunque voglia conseguire l'autorizzazione suddetta dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, con esatta indicazione del tipo, della potenza singola e della potenza complessiva e con la descrizione generale dell'impianto.
3. La domanda dovrà essere corredata da una pianta schematica in scala di 1:1000 comprendente una zona entro un raggio di non meno di 50 mt., intorno al fabbricato o al terreno occupato dal richiedente e dovrà, pur, essere corredata da disegni, in scala conveniente, necessaria a stabilire esattamente la posizione delle macchine, sia in pianta che in elevazione, nonché atti ad indicare esattamente le disposizioni adottate per le strutture di fondazione e per gli organi di trasmissione.
4. Per ogni macchina dovranno essere indicati nel disegno il tipo, la potenza e le dimensioni d'ingombro.
5. Ugual procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione, che si volesse apportare agli impianti per i quali è già stata ottenuta l'autorizzazione.
6. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando saldi ed inalterati gli eventuali diritti di terzi. Il permesso sarà revocato quando:

- a.* si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
 - b.* non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
 - c.* siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
7. Gli impianti non devono recare danno o molestia. a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o in qualsiasi modo nè a causa di vibrazioni o scuotimenti o di emanazione di qualsiasi genere.
 8. Le macchine e gli apparecchi dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.
 9. Nel caso che ciò non sia effettuabile per le particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di una adeguata sistemazione antivibrante.
 10. Non si dovranno montare macchinari od alberi di rimando su mensole fissate ai muri a comune o a confine con altre proprietà o con locali abitati da altri inquilini.
 11. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunzioni delle cinghie dovranno essere particolarmente curate per evitare rumori, le pulegge perfettamente tornite e centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
 12. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto della ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre, e della costruzione degli infissi e della copertura.
 13. Negli impianti di cui sopra dovrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni e molestie.
 14. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.
- Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.**

ARTICOLO 39

Funzionamento di motori in case d'abitazione.

1. Negli appartamenti di case destinate ad abitazione civile, potranno essere usati motori per uso domestico con lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi, che, azionati, producano rumore o vibrazione che si avvertono specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 7,00 e dopo le ore 21.
 2. Il Sindaco può ordinare maggiore limitazione, se i rumori od il disturbo possono riuscire molesti in altre ore.
 3. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo a folle il motore stesso, o comunque, di provocare rombi, scoppi, e rumori fastidiosi.
- Sanzione prevista: da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 240,00.**

ARTICOLO 40

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero risultino nauseanti per la comunità.
 2. Oltre i provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente ufficio sanitario, la sospensione dell'attività inquisita.
- Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.**

ARTICOLO 41
Rumori in case di abitazione

1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumore o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa accertare le contravvenzioni a carico dei responsabili.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 42
Uso di strumenti sonori

1. In genere sono vietati gli abusi di sirene o di altre strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro. In ogni caso, il Sindaco, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di disciplinare l'uso degli strumento o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che, per la loro insistenza o totalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo o al lavoro dei cittadini.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 43
Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumori

1. Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.

Sanzione prevista: da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 240,00.

ARTICOLO 44
Artisti di strada

1. Uno speciale regolamento disciplina l'esercizio dell'arte in strada, ai sensi della L.R. 25.8.2003, n. 14.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 45
Divieto di schiamazzi, di grida e canti sulle pubbliche vie

1. Sono vietati le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 46
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni

1. E' vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. Nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico transito, è vietato, così come previsto dall'art. 8, comma 1 del regolamento comunale disciplinante la presenza dei cani nelle aree pubbliche ed assimilate, nonché della loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree, far circolare cani od altri animali se non assicurati al guinzaglio e muniti di idonea museruola. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.

3. Nel caso sopraddetto, gli agenti di polizia municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
4. Ove la diffida non venga osservata l'animale potrà essere sequestrato ed affidato alle strutture di accoglienza canina.

ARTICOLO 47

Suono delle campane

1. Il suono delle campane è proibito dalle ore 21,00 alle ore 06,00, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi ed osservate per inveterate consuetudini locali.

ARTICOLO 48

Uso d'apparecchi radio, grammofoni, juke-box, televisori nei locali di vendita e nei pubblici esercizi.

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, grammofoni, juke-box e televisori, questi potranno essere fatti funzionare per pubblicità nelle seguenti ore:
 - a. al mattino dopo le ore 8 e fino alle ore 13;
 - b. nel pomeriggio dopo le ore 17 e fino alla chiusura.
2. Il suono degli apparecchi, però, dovrà essere sempre di bassa tonalità, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.
3. L'uso degli stessi apparecchi nei bar e negli altri locali di pubblico esercizio, sarà consentito durante la apertura dei locali suddetti a condizione che la tonalità del suono sia tenuta molto bassa.

Sanzione prevista: da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.

ARTICOLO 49

Sale da ballo, locali di pubblico spettacolo e ritrovi

1. Le sale da ballo, i locali di pubblico spettacolo e i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione del Comune ed attivati in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all'esterno.
2. All'interno il livello di pressione sonora deve essere contenuta nei limiti previsti dalla normativa vigente. Qualora fossero gestiti all'aperto, l'Autorità comunale, nel concedere l'autorizzazione, accerta che l'attività non rechi disturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 50

Carovane di nomadi

1. La sosta di carovane di nomadi è consentita solo alla periferia del Comune e negli spazi che saranno stabiliti dalle autorità comunali.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

CAPO VI

NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI

ARTICOLO 51

Accensioni di fuochi

1. E' vietato bruciare materiali di qualsiasi tipo o accendere fuochi nel territorio comunale compresi fuochi liberi a sterpaglie, siepi, erba, nonché materiali di varia natura presenti nei cantieri edili.
2. E', comunque, vietato accendere fuochi a distanza inferiore a mt. 100 dai luoghi indicati dall'art. 52 del T.U.L.P.S., ivi comprese le strade. E', inoltre, vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati ad una distanza inferiore a mt. 100 dalle abitazioni, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sede stradali.
3. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrne uno in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
4. L'uso di bracieri, griglie e barbecue è vietato su aree pubbliche. E' consentito su aree private e su quelle pubbliche appositamente attrezzate, purchè non si determini pericolo o molestie ad altri.
5. Le violazioni di cui ai commi 1 e 2 comportano una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 500,00, mentre quelle ai commi 3 e 4 una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 150,00, oltre all'obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.

Sanzione prevista: per i commi 1. e 2.: da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00.

Sanzione prevista: per i commi 3. e 4.: da un minimo di € 125,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 52

Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'autorità comunale.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed olii combustibili, anche il legname in opera, fieno, paglia, carta, cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
3. La licenza potrà essere negata, quando dagli accertamenti dell'Ufficio tecnico comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 53

Autorimesse

1. Le autorimesse, sia pubbliche che private, fermo le prime l'obbligo della licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S., devono osservare le disposizioni di cui alle norme tecniche di sicurezza approvate con Decreto Ministeriale 31.07.1934.
2. Esse si intendono, inoltre sottoposte alla vigilanza del Corpo provinciale VV.FF. per quanto riguarda la prevenzione incendi.

ARTICOLO 54

Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche in caso di autorizzazione, deve venire sempre richiesta l'autorizzazione, del Sindaco, la quale detterà le norme atte e prevenire incendi od altri accidenti. E' pure proibito gettare, in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 55

Animali pericolosi

1. Gli animali pericolosi non possono essere introdotti in città, se non mediante quelle precauzioni per le quali sia impedita la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone.
2. I cani di qualunque razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza essere muniti di museruola a panierino e di un collare riportante la speciale piastrina riguardante l'anagrafe canina.
3. Uno speciale regolamento disciplina la presenza dei cani nelle aree pubbliche ed assimilate, nonché sulla loro detenzione all'interno di cortili e/o giardini confinanti con tali aree.

ARTICOLO 56

Strumenti da taglio

1. E' vietato attraversare luoghi abitati con coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti, allo scopo di impedire il pericolo di danni ai passanti.

Sanzione prevista: da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.

ARTICOLO 57

Protezione da schegge

1. I lavori edili, quando sono effettuati nello spazio pubblico, devono essere protetti da reti o da altro riparo atto ad impedire che le schegge e le polveri si disperdano ed offendano i passanti e i luoghi circostanti. Le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, marmisti, maniscalchi e simili, se aperti verso luoghi di pubblico passaggio.

Sanzione prevista: da un minimo di € 40,00 ad un massimo di € 240,00.

ARTICOLO 58

Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda degli edifici

1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e convenientemente assicurati in guisa da allontanare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre od altro materiale qualsiasi.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 59

Manutenzione di aree di pubblico transito

1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparata a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.

Sanzione prevista: da un minimo di € 30,00 ad un massimo di € 180,00.

ARTICOLO 60

Materiali di demolizione

1. E' proibito di gettare al basso, sia da ponti di servizio che dall'interno delle fabbriche, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dal Sindaco che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.

Sanzione prevista: da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 480,00.

ARTICOLO 61

Cortei funebri

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio ospedaliero o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve essere sciolto.

ARTICOLO 62

Processioni - Manifestazioni

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia municipale e comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.

ARTICOLO 63

Accertamento delle violazioni e sanzioni

1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed agenti di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.
2. Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da leggi o disposizioni speciali, saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite seguendo il procedimento e la disciplina di cui al regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative.

ARTICOLO 64

Rimessa in pristino ed esecuzioni di ufficio

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, la competente Autorità comunale può ordinare la rimessa in pristino e disporre, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'esecuzione di Ufficio a spese degli interessati.

ARTICOLO 65

Sequestro e custodia di cose

1. I funzionari e gli agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
3. In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24-11-1981, n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982, n. 571 e relative successive modifiche ed integrazioni.
4. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositaria comunale o presso altro depositario.
5. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

ARTICOLO 66

Sospensione dell'autorizzazione o della concessione

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:

- a.* per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b.* per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
- c.* per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e comunque per un periodo massimo di giorni trenta.

ARTICOLO 67

Entrata in vigore

- 1.** Il presente regolamento entrerà in vigore ai sensi del comma 6 dell'art. 79 del vigente statuto comunale.